

**COMUNE DI
LINESCIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA,
L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE**



L'Assemblea comunale di Linescio, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

decreta

Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 - Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite delle Ordinanze di applicazione.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati in forma anonima

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 - Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;

- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. acquisto di elettricità ecologica certificata;
- e. analisi energetiche su edifici esistenti;
- f. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
- g. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

Art. 4 – Finanziamento

¹Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.

²In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

³Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'*Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

²Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 15 e 16, per i quali l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

Capitolo terzo

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.--.

⁴Possono inoltre beneficiare dell'incentivo da un minimo di fr. 20.-- sino a un massimo di fr. 30.--/m² per il risanamento di lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente U_{vetro} ≤ 0.70 W/m²K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un massimo pari a fr. 1'000.--.

Art. 8 – Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

²L'incentivo è concesso unicamente per l'edificazione di nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, ritenuto un importo massimo di fr. 1'200.--.

Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

Art. 10 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

²Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'200.--.

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi, si situa tra un importo minimo di fr. 1'200.-- e un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto. Per la definizione dell'incentivo nell'ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

Art. 11 – Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 50% e il 100% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 1'200.--.

Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

²L'importo concesso per impianto, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. 400.-- e un importo massimo di fr. 500.--.

Art. 13 – Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 40% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 600.--.

Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un edificio esistente ad una rete di teleriscaldamento.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'200.--.

Art. 15 – Acquisto di elettricità ecologica certificata

¹Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune che annualmente acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).

²L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. 100.-- e un importo massimo di fr. 300.-- per economia domestica all'anno.

Art. 16 – Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

¹Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.

²L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 35% e il 50% del costo (IVA inclusa) dell'apparecchio o dell'elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di fr. 200.-- per economia domestica.

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 17 – Trasporto pubblico (privati)

¹Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

²L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 30% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 18 anni compiuti;
- Tra il 30% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti;
- Tra il 10% e il 30% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. 300.-- per anno civile;
- Tra il 10% e il 30% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliera (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di fr. 300.-- per anno civile per richiedente.

⁵Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliera di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 18 – Trasporto pubblico (aziende)

¹Hanno diritto ad un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 30% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di fr. 300.--/anno per dipendente.

⁵Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

Art. 19 – Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 200.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

⁴Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

⁵Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 20 – Autoveicoli o motoveicoli elettrici

¹Possono beneficiare dell'incentivo comunale:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune;
- le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale

²Si richiama il “Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023.” e le indicazioni ivi contenute per l'ottenimento dell'incentivo.

Art. 21 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

¹Si richiama il “Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023.” e le indicazioni ivi contenute per l'ottenimento dell'incentivo. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

²L'importo forfettario per stazione, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra fr. 100.-- e fr. 300.--.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 22 - Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 23 - Diritto di compensazione

¹Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 24 - Entrata in vigore

¹A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.